

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4691**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del deputato FRATTINI**

*(V. Stampato Camera n. 5462)*

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il  
28 giugno 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 giugno 2000*

---

**Disposizioni in materia di nomina  
del Presidente della Corte dei conti**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti più anziano nella qualifica.

3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.